

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G07860 del 25/06/2015

Proposta n. 9810 del 22/06/2015

Oggetto:

Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____ _____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Legge n. 119/2003, D.M. 31 Luglio 2003 – Prelievo supplementare nel settore lattiero caseario. Revoca riconoscimento di primo acquirente di latte bovino alla APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134) recante “Misure urgenti per la crescita del paese” ed in particolare l’art. 18 (amministrazione aperta);

VISTO il Reg. (CE) 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n. 119 del 30 maggio 2003 “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31/07/2003, recante modalità di attuazione della legge n. 119/2003 ed in particolare gli articoli 5 (riconoscimento degli acquirenti) e 6 (adempimenti degli acquirenti);

VISTA la determinazione dipartimentale n. A03145 del 17/04/2013, recante per oggetto: “*Art. 4 Legge n. 119/2003, art. 5 D.M. 31/07/2003, art. 23 Reg. (CE) 595/2004 – Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA*”, con la quale l’amministrazione regionale ha provveduto a dare il riconoscimento di primo acquirente alla APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, identificata dal numero di iscrizione 342;

CONSIDERATO che l’art. 23, par. 3, del Reg. (CE) 595/04 dispone che il riconoscimento venga ritirato qualora l’acquirente violi ripetutamente obblighi disposti dalla regolamentazione comunitaria o dalla normativa nazionale o comunque non corrisponda più ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 5 della legge n. 119 del 30/05/2003 prevede che “*il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo*

restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e le province autonome dispongono la revoca del riconoscimento”;

CONSIDERATO quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 6 del D.M. 31/07/2003 (*“se un acquirente subisce la contestazione di una violazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 119 del 2003, una nuova violazione sostanziale nel corso dello stesso periodo di commercializzazione costituisce ripetizione ai sensi dello stesso articolo e determina, pertanto, la revoca del riconoscimento”*) e dall'art. 8 bis della L. 689/1981, che recita *“salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge (come appunto l'art. 6 comma 9 del D.M. 31/07/2003) , si ha reiterazione quando...”;*

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, l'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro quindici giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso;

PRESO ATTO che, in fede all'art. 4 comma 3 della Legge 119/2003, la revoca di cui sopra ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti;

CONSIDERATO che, a seguito di verifiche svolte sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 c. 6 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dall'art. 16 c. 2 del D.M. 31/07/2003, l'amministrazione regionale ha accertato che l'acquirente riconosciuto APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ha **sistematicamente omesso** di versare il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, violando quanto prescritto dall'articolo 5 comma 2 della L. 119/2003 e dall'art. 6 comma 7 del D.M. 31/07/2003 e ricadendo quindi nella casistica di cui all'art. 5 comma 5 della L. 119/2003; il tutto come di seguito riepilogato:

Campagna	2013-2014	2014-2015
Totale prelievo atteso	€ 1.452.985,68	€ 419.342,17
Totale prelievo accertato come versato al 30/10/2014	€ 0,00	€ 0,00

PRESO ATTO che l'acquirente riconosciuto APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, riguardo ai verbali di accertamento e contestazione redatti a carico dello stesso dall'amministrazione regionale ai sensi degli artt. 13 e 14 della L. n. 689 del 24/11/1981 per violazioni dell'art. 5 commi 2 e 5 della L. n. 119 del 30/05/2003 e dell'art. 6 comma 7 del D.M. 31/07/2003, si è finora avvalso nella totalità dei casi della facoltà concessa dall'art. 16 della L. 689/1981;

CONSIDERATO che in ognuno dei verbali di contestazione elevati nei confronti della APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA è stata indicata la seguente locuzione: *“in caso di reiterazione di violazione degli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale la*

scrivente Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di revocare il riconoscimento di acquirente alla Ditta in indirizzo ai sensi dell'art. 6, c. 9 del D.M. 31/07/2003";

CONSIDERATA l'inequivocità della previsione di cui all'inciso finale del primo periodo del comma 5 dell'art. 5 della L.119/2003 in merito alla permanenza, in capo all'acquirente, anche in caso di pagamento della sanzione pecuniaria, dell'obbligo di procedere al versamento del prelievo supplementare (Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 1629/07);

CONSIDERATO che l'amministrazione regionale ha provveduto a notificare all'acquirente di seguito riportato l'avvio del procedimento amministrativo (ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90) per la revoca del riconoscimento di primo acquirente in applicazione dell'articolo 5 comma 5 della L. n. 119/2003:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE	PROTOCOLLO NOTIFICA	DATA NOTIFICA
342	APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02698510597	606868 del 03/11/2014	03/11/2014

CONSIDERATO che a detta notifica l'acquirente, come sopra identificato, ha dato riscontro entro i termini indicati sulla stessa, richiedendo formale audizione presso l'amministrazione regionale;

CONSIDERATO che l'Area Politiche di Mercato ed Organizzazione delle Filiere Progettazione Integrata ha convocato l'acquirente per procedere all'audizione in data 16/01/2015 con nota prot. n. 698654 del 16/12/2014;

CONSIDERATO che, nell'audizione del 16/01/2015, la ditta APL Lazio (rappresentata dall'avv. Tomaselli Fabrizio), *"formulata ogni più ampia riserva di articolare dettagliatamente le proprie argomentazioni difensive chiedeva un aggiornamento dell'audizione al fine di poter conferire anche in presenza del Direttore della Direzione Dott. Ottaviani onde definire non solo il contenzioso relativo alla revoca, ma anche quello riguardante le sanzioni amministrative nonché i giudizi in corso promossi da COAL (Cooperativa Allevatori Latina) ed i relativi presupposti in fatto ed in diritto, deflazionando il contenzioso anche nell'interesse della pubblica amministrazione"*;

CONSIDERATO che, nell'audizione del 16/01/2015, le parti, sul punto di cui sopra, convenivano sulla necessità di un aggiornamento dell'incontro per le suesposte motivazioni, e indicavano come data per lo svolgimento del medesimo il 19 marzo 2015;

CONSIDERATO che, nell'audizione del 16/01/2015, al fine di agevolare l'amministrazione, la ditta si impegnava a trasmettere entro 40 giorni dalla data del 16/01/2015 un prospetto di massima circa le ipotesi di definizione sopra indicate;

CONSIDERATO che, con propria nota prot. n. 14/2015 del 02/03/2015, la APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, comunicava all'amministrazione regionale che in sede di seconda audizione (fissata per il 19/03/2015) avrebbe riferito *"tutte le possibili soluzioni conciliative e relativa documentazione"*;

CONSIDERATO che, nell'audizione del 19/03/2015, non emergevano invece elementi di novità, riservandosi la ditta di fornire nel giro di pochi giorni la documentazione affinché l'amministrazione regionale potesse fare le necessarie valutazioni;

CONSIDERATO che alla data del 22/06/2015 non risulta pervenuta all'amministrazione regionale alcuna documentazione da parte di APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, né proposte di definizione del contenzioso, né controdeduzioni in merito al provvedimento di revoca del riconoscimento di primo acquirente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 606894 del 03/11/2014, l'amministrazione regionale aveva segnalato al Nucleo Antifrodi Carabinieri Roma per gli accertamenti di competenza, il mancato versamento di ingenti somme a titolo di prelievo supplementare da parte di APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA;

PRESO ATTO che, nel verbale del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari del 16/12/2014, redatto a seguito di verifica nei confronti di APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, il procuratore della cooperativa ha dichiarato testualmente quanto segue: *“sino ad oggi la Cooperativa non ha versato il prelievo supplementare per scelta di politica aziendale, poiché i produttori hanno liquidità solo per sostenere le spese relative alla loro attività e non riuscirebbero, in questo momento storico, a far fronte ad ulteriori spese extra..... non è intenzione della Ns APL non pagare il super-prelievo nel caso lo stesso verrà imputato a fine campagna; infatti abbiamo cercato di responsabilizzare i produttori, che fanno capo a Noi, dicendo loro che nel caso dovesse arrivare la c.d. multa a fine campagna ognuno se ne farà carico per quanto sforato singolarmente...”*;

CONSIDERATO che l'acquirente riconosciuto APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (così come ammesso anche dal proprio rappresentante nel sopra citato verbale del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari), è quindi venuto meno alla principale funzione prescritta nel regime quote latte dalle vigenti normative (L. 119/2003; D.M. 31/07/2003) per i primi acquirenti di latte bovino: quella di trattenuta ai produttori conferenti e successivo versamento ad AGEA del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento agli stessi assegnato;

CONSIDERATO che, alla data del 22/06/2015, il prelievo non versato dall'acquirente APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per la campagna 2014-2015, è arrivato al totale di € 2.039.602,54 non avendo la cooperativa stessa effettuato, in data successiva all'avvio del procedimento di revoca e fino a fine campagna 2014-2015, alcun versamento di prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover revocare il riconoscimento di primo acquirente alla ditta sopra indicata per aver ripetutamente omesso di versare il prelievo supplementare di competenza, venendo così meno ad alcuni degli adempimenti fondamentali prescritti dall'art. 5 della L. 119/2003 e dall'art. 6 del D.M. 31/07/2003;

DETERMINA

di revocare, per quanto in premessa richiamato, il riconoscimento di primo acquirente (ai sensi dell'art. 23 par. 3 del Reg. (CE) n. 595/2004, dell'articolo 5 comma 5 della legge n. 119 del

30/05/2003 e dell'articolo 6 comma 9 del D.M. 31/07/2003) alla sotto indicata Ditta, identificata dal numero di iscrizione all'Albo Regionale degli acquirenti riconosciuti, come da determinazione dipartimentale n. A03145 del 17/04/2013:

N. ALBO	ACQUIRENTE	IDENTIFICATIVO FISCALE
342	APL LAZIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02698510597

La presente determinazione non ricorre nelle casistiche di cui all'art. 18 commi 1 e 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134).

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Roberto Ottaviani